

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Deliberazione del 16 aprile 2014

(G.U. 6 maggio 2014 n. 103)

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014, ai sensi dell'art.1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹

**LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l'art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP è tenuta, per gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146) la somma di 0,98 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2014, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2013, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2014 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013;

Vista la deliberazione del Presidente del 13 febbraio 2014 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 14 febbraio 2014 con la quale tale schema è stato trasmesso al

¹ **L'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266** dispone che: *“A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive”*.

Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2014 di
approvazione della citata deliberazione COVIP
del 13 febbraio 2014;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni in materia
di misura, termini e modalità di versamento del
contributo dovuto alla COVIP da parte delle
forme pensionistiche complementari nell'anno
2014.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della
COVIP è dovuto per l'anno 2014, dai soggetti
di cui al successivo art. 2, il versamento di un
contributo nella misura dello 0,5 per mille
dell'ammontare complessivo dei contributi
incassati a qualsiasi titolo dalle forme
pensionistiche complementari nell'anno 2013.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1
vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal
trasferimento di posizioni maturate presso altre
forme pensionistiche complementari, nonché i
contributi non finalizzati alla costituzione delle
posizioni pensionistiche, ma relativi a
prestazioni accessorie quali premi di
assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari
costituite all'interno di società, qualora il fondo
o singole sezioni dello stesso si configurino quale
mera posta contabile nel bilancio della società,
la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà
tenere anche conto degli accantonamenti
effettuati nell'anno al fine di assicurare la
copertura della riserva matematica
rappresentativa delle obbligazioni
previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'art. 1
è tenuta ciascuna forma pensionistica
complementare che al 31 dicembre 2013 risulti
iscritta all'albo di cui all'art.19, comma 1, del
decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2014 ciascuna forma
pensionistica complementare provvede a
versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima
della predetta scadenza, la forma pensionistica
complementare effettua il versamento prima
della cancellazione stessa nella misura stabilita
dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto
corrente bancario n. IT85 B 05696 03211
000006150X43 intestato alla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca
Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale
da indicare per il versamento è la seguente:
"Fondo pensione n. (numero di iscrizione
all'albo dei fondi pensione) - Versamento
contributo di vigilanza anno 2014".

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il
21 giugno 2014, tutte le forme pensionistiche
di cui al precedente art. 2 sono tenute a
trasmettere alla COVIP i dati relativi al
contributo in parola compilando le pagine
appositamente dedicate e messe a disposizione
in sezioni riservate presenti sul sito Internet
(www.covip.it).

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito
Internet della stessa.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente: TARELLI